

(N. 2482)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2668)

d'iniziativa del deputato BERSANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 FEBBRAIO 1958

Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere lo sviluppo della cooperazione agricola nazionale e la divulgazione dei principi cooperativistici e per assicurare l'affermazione delle iniziative cooperativistiche nel campo dell'agricoltura, svolge attività di propaganda e di assistenza a favore della cooperazione agricola. Promuove studi, convegni, corsi d'istruzione, di aggiornamento e di qualificazione. Promuove, altresì, studi sull'organizzazione cooperativa agricola dei paesi in cui il fenomeno ha assunto forme di particolare sviluppo e di particolare interesse e organizza, finanzia, od aiuta con contributi, missioni di studio nei paesi stessi.

In relazione a tale finalità il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cura la formazione professionale dei funzionari addetti al servizio dell'assistenza e della propaganda a favore della cooperazione agricola.

#### Art. 2.

Per l'attività di propaganda a favore della cooperazione agricola, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a curare pubblicazioni e opuscoli vari, di carattere scientifico o divulgativo, giornali murali, documentari cinematografici, proiezioni periodiche od occasionali e qualunque altra attività idonea alla propaganda stessa.

#### Art. 3.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi finanziari a cooperative e loro associazioni, scelte di preferenza tra quelle aderenti alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela legalmente riconosciute.

#### Art. 4.

Sempre ai fini della divulgazione dei principi cooperativistici il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere o concorrere

nella concessione di borse di studio e sussidi presso istituzioni tecnico-scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero. Può, inoltre, indire concorsi premio per monografie e studi per la divulgazione dei principi cooperativi nell'agricoltura.

Art. 5.

Per l'attività di assistenza a favore della cooperazione agricola, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere a cooperative e loro associazioni, scelte di preferenza tra quelle aderenti alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela legalmente riconosciute, contributi finanziari per le iniziative di carattere sociale, educativo e culturale.

Art. 6.

La concessione dei contributi indicata nei precedenti articoli viene effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste controllo l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali è stata disposta la concessione, fermo restando il generale potere di vigilanza attribuita dalle norme vigenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Le borse da usufruire presso istituzioni italiane e i premi per le monografie saranno conferiti mediante concorso pubblico, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti già previsti al capitolo n. 58 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58.